



COMUNE DI MOMO

Via Squarini, 2 – C.A.P. 28015 – P. IVA:00265210039
Telefono 0321 926021 Telefax 0321 926186
www.comune.momo.no.it PEC: protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it

IL SINDACO

ORDINANZA N. 3/2016

MOMO, 29.Gen.2016

Prot. 691

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot. 2580 del 27.Gen.2016 della Provincia di Novara Settore Urbanistica e Trasporti – Ufficio Mobilità e Trasporti – via Greppi 7 – Novara, con la quale è stata richiesta l'emissione di un'Ordinanza, nell'ambito dell'attività di protezione civile, finalizzata alla pulizia di alveo e rive del Torrente Agogna da piante, che possano costituire ostruzioni e pericolo, in caso di alluvioni.

Dato atto che la nota pervenuta è stata trasmessa anche alla Regione Piemonte – Direzione OOPP e Difesa del Suolo di Novara, al Comando Provinciale del Corpo Forestale di Novara e al Settore Viabilità della Provincia di Novara, per conoscenza.

Dato atto che l'Ordinanza deve essere emessa nei confronti dei proprietari dei terreni, posti lungo il corso d'acqua e che, sulla base delle indicazioni pervenute con la nota sopra richiamata e il suo allegato, in caso di loro inottemperanza, interverrà il Settore Tecnico Regionale di Novara- Verbania e, nello specifico, il personale dell'Ufficio Territoriale di Domodossola.

Dato atto che lungo il torrente Agogna, nel tratto compreso all'interno del territorio di questo Comune, sono presenti piante, in stato deperiente, sradicate, stroncate, inclinate o in posizione pericolosa, la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo, impedendo il regolare deflusso delle acque.

Atteso che lungo il suddetto torrente, per tutto il tratto compreso nel territorio comunale, si rende pertanto necessario procedere al taglio della piante sopraindicate.

Considerato che tali opere sono urgenti ed indifferibili, e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, in quanto l'intervento determinerà, per un periodo variabile da 5 a 10 anni, una situazione di maggior sicurezza, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità, e la limitazione del trasporto a valle del materiale legnoso, riducendo inoltre il rischio di danno alle strutture ed infrastrutture esistenti.

Ritenuto pertanto necessario ed urgente ordinare ai proprietari dei terreni in alveo e confinanti con il corso d'acqua interessato, di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente in alveo e sulle sponde.

Ritenuto che sussistano i motivi per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente, nell'ambito dell'attività di protezione civile, al fine di garantire una costante ed efficace azione di prevenzione dei dissesti, per favorire il deflusso delle acque e ridurre il rischio di danno alle infrastrutture esistenti.

Richiamato l'art. 142 comma 1 lettera c e l'art. 149 del D.Lgs. 22.Gen.2004 e s.m.i., in merito ai vincoli di natura paesaggistica e agli interventi non soggetti ad autorizzazione.

ordinanza taglio agogna

Richiamata la D.G.R. 26/05/2008, n. 38-8849 e in particolare il punto 6.3.2 dell'allegato A - *Opere per le quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica*, tra le quali sono compresi gli interventi oggetto della presente ordinanza.

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco.

Richiamato l'art. 13 comma 4 lettera d) – ordinanze contingibili e urgenti - del vigente Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18.Giu.2001.

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni in alveo o confinanti con il corso d'acqua sopracitato, di provvedere direttamente entro il giorno **28 Febbraio 2016** ad eseguire il taglio e lo sgombero delle piante, in stato deperiente, sradicate, stroncate, inclinate o in posizione pericolosa, la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo, impedendo il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di inerzia dei proprietari, **alla esecuzione dei lavori stessi provvederà direttamente la Regione Piemonte** ed il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato **a disposizione dei proprietari**, i quali dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla fine dei lavori, di cui verrà data apposita comunicazione mediante avviso;

Trascorso tale periodo il Comune potrà disporre del materiale legnoso accatastato in zona di sicurezza, **senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.**

DISPONE

che l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico siano incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

- che, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07.Ago.1990, n. 241 e s.m.i., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06.Dic.1971, n. 1034 e s.m.i.), nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.Nov.1971, n. 1199);
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Bordin, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Momo.
- copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni, , nonché resa nota nei luoghi di pubblica affissione, nei pubblici esercizi e comunque nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale.
- Il mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis comma 1/bis del D.lg. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i. (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modifiche dalla Legge 116/2003) che prevede una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, oltre a eventuali provvedimenti, volti al rispetto della normativa applicabile.
- Per le eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge 24.Nov.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
- I servizi comunali competenti, sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
- La presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto e alla locale Stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza nonché al Settore Gestione Proprietà Forestali della Regione Piemonte e alla Provincia di Novara.

IL SINDACO
Leoni Michela